



IL TITOLARE EFFETTIVO

FOCUS ESPERTO

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
N. 08

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit avvenuta in data 9.10.2023, è diventata operativa la **procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi**.

Il nostro Centro di Ricerca e Studi ha analizzato, per informare i propri associati e non solo, gli aspetti più rilevanti. Iniziamo dalla scadenza.

La scadenza prevista è entro 60 gg, il che significa che l'ultimo giorno disponibile è l'11.12.2023 (i 60 gg scadrebbero l'8.12.23 però essendo giorno festivo che precede il sabato e la domenica slitta a lunedì).

Se l'organo amministrativo non vi provvede scatteranno **le sanzioni a carico di tutti i componenti dell'organo amministrativo**.

HUB


Quanto all'importo delle sanzioni questo è **ridotto** se l'adempimento tardivo è, comunque, eseguito **entro 30 giorni** dal termine (da un minimo di € 34,33 ad un massimo di € 344,00), se non vi provvedono neanche entro i successivi 30 giorni verrà irrogata la sanzione in misura piena ovvero da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 1.032,00.

Precisiamo in maniera ed inequivoca che i **soggetti obbligati sono tutte le società di capitali, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica ed i Trust.**

Non sono sempre e comunque obbligati le società di persone e le imprese individuali.

Dopo aver analizzato chi sono i soggetti obbligati e la scadenza dell'adempimento, diventa opportuno affrontare il tema più delicato, **l'individuazione del titolare effettivo.**

Chi è il titolare effettivo?



Si deve tenere presente che il titolare effettivo è **sempre una persona fisica**, che va individuata avvalendosi degli appositi criteri dettati dalla norma.

L'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), detta i criteri per l'individuazione del titolare effettivo.

Questi sono 3 e devono essere applicati con modalità scalare, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.

Il primo criterio è il criterio della proprietà, di cui all'[articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007](#), che dispone che, per le società di capitali, il titolare effettivo è il socio (o i soci) che detiene (o detengono) **partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale.**

Così ad esempio se nella società Alfa Srl abbiamo tre soci persone fisiche, socio A, socio B e socio C, che detengono rispettivamente il 30%, 30% e 40% del capitale sociale, l'amministratore di quella società dovrà indicare tre titolari effettivi, socio A, socio B e socio C, in proprietà diretta.

Alla stessa conclusione si deve arrivare anche nel caso in cui la quota superi suddetta soglia sommando proprietà diretta e proprietà indiretta.

Se, ad esempio, il socio C detenesse il 10% di quote, e contemporaneamente detenesse il 100% delle partecipazioni della società Gamma che a sua volta detiene il 30% delle partecipazioni in Alfa, il socio C sarebbe titolare effettivo di quest'ultima società per proprietà indiretta (**con la sigla TPI**), insieme al socio A e al socio B.

Le cose si complicano ulteriormente quando, nell'esempio di prima, al posto del terzo socio persona fisica abbiamo una persona giuridica (es. società).

Quindi, il socio A, persona fisica 30%, socio B persona fisica 30% e il socio Delta S.r.l. 40%.

A sua volta, il socio Delta SRL è partecipato dal socio F (persona fisica) al 70% e dal socio G (persona fisica) al 30%.

Come dovrà comportarsi l'amministratore di Alfa per individuare i titolari effettivi, oltre al socio A e al socio B che ovviamente ricoprono questo ruolo?

In una Faq pubblicata da UnionCamere è stato esaminato questo caso, ed è stato evidenziato che più di una è la soluzione, almeno 3 per ora tutte accettate.



La prima tesi consiste nell'utilizzare il meccanismo del cosiddetto demoltiplicatore, ovvero calcolare quale quota detiene il socio di Delta nella società Alfa, per effetto del filtro della prima società. Quindi, partendo dal socio F, egli detiene il 70% del 40% cioè il 28% (partecipazione "sostanziale" in Alfa), da cui deriva l'obbligo di ricomprenderlo tra i titolari effettivi con la sigla **TPI**.

Non è così per il socio G che detiene il 30% del 40%, ossia il sostanziale 12% nella società Alfa e, quindi, non va indicato.

La seconda tesi consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest'ultima società quote superiori alla soglia del 25%, nel qual caso essi sarebbero da indicare quali titolari effettivi della società posta alla fine della catena partecipativa.

Nel nostro esempio, quindi, sia il socio F che il socio G dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi della società Alfa, poiché essi detengono il 70% ed il 30% di una società che, a sua volta, detiene più del 25% nella società Alfa.

La terza tesi consiste nel verificare quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante, indicando costui quale titolare effettivo, a prescindere dal meccanismo del demoltiplicatore. In base a tale tesi, il socio F è titolare effettivo nella società Alfa, e lo sarebbe anche se detenesse il mero 51% della società Delta.

Ribadiamo che per ora tutte e tre le impostazioni sono accettabili.

HUB

Se alla luce del criterio della proprietà, non dovesse emergere alcun socio titolare di una partecipazione superiore al 25%, si potrà ricorrere **al criterio del controllo, in forza dei voti esprimibili in assemblea**. Quindi, se vi fossero, ad esempio, cinque soci persone fisiche che detengono ciascuno il 20% di partecipazione al capitale sociale, ma in base ad un patto di sindacato conosciuto dall'amministratore, tre soci si sono impegnati a votare come il primo socio, quest'ultimo deterrebbe il controllo della maggioranza dei voti esprimibili in assemblea e da ciò deriverebbe il suo status di titolare effettivo da iscrivere con la sigla **TCM**.



Se, anche in base al secondo criterio, non dovesse emergere alcun titolare effettivo, sarà necessario ricorrere al terzo criterio, ossia quello della **rappresentanza legale**: in tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il presidente del Cda (se non vi sono amministratori delegati), altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla **TRA**, sia il presidente del Cda che i consiglieri delegati.

Possiamo concludere l'analisi dei criteri da adottare per individuazione del titolare effettivo affermando che, per tutte le società di capitali, **almeno una persona fisica deve essere indicata quale titolare effettivo**.

Diventa opportuno precisare che, nel caso tutt'altro che raro, in cui un socio detenga una quota superiore al 25% e, nello stesso tempo, ricopre la carica di presidente del CDA, occorre indicare tale soggetto, quale titolare effettivo **in forza della detenzione delle quote (quindi con sigla TPD)** e non titolare effettivo in forza della rappresentanza legale (ipotesi che invece andrebbe indicata con la sigla TRA).

Le sezioni dei R.I. che dovranno essere implementate sono le seguenti:

- quella **c.d. autonoma**, per i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- quella **c.d. speciale**, per le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

Ma la comunicazione dei dati dei titolari effettivi non si esaurisce con l'adempimento di cui si tratta, perché a regime, **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che le origina**, dovranno essere comunicati **sia i dati per la prima volta** (in occasione per es. delle costituzioni societarie) **sia le variazioni intervenute**.

Ancora, **annualmente, entro 12 mesi** dalla prima o dall'ultima comunicazione, **bisognerà dare conferma** dei dati e delle informazioni comunicate.

Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente **al deposito del bilancio**.

Il modello da presentare è denominato **TE** e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato a tale adempimento, non essendo possibile delegare la firma della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti invece, potranno provvedere all'invio della pratica telematica.

Presso in nostro Centro di Ricerca e Studi tecnici esperti, dietro appuntamento, sono disponibili ad affrontare casi concreti di individuazione del titolare effettivo.



A cura dell'Avv. **ENRICO MAZZA**

27/10/2023



www.centrostudidlm.it



cityhub@centrostudidlm.it



centro studi DLM – city hub



CityHub



centrostudidlm